

Regolamento per il servizio pubblico

La Biblioteca Provinciale dei Cappuccini di Puglia mette a disposizione di tutti, attraverso la lettura in sede ed il prestito, un'organica raccolta di libri e altro materiale d'informazione (periodici, giornali, schedari, ecc.), assicurando un qualificato servizio di consulenza ai lettori.

A) Apertura e chiusura della Biblioteca

§ 1 – L'orario di apertura e chiusura della Biblioteca è il seguente:

Lunedì-Sabato : ore 8.00-13.00

Lunedì- Venerdì: “ 16.00-18.00

§ 2 – La Biblioteca è chiusa al pubblico il Sabato pomeriggio e i giorni festivi, nonché durante una settimana di primavera e nel mese di agosto, per i lavori di spolveratura, disinfestazione e di revisione.

§ 3 – In caso di grave e urgente necessità il Direttore potrà tener chiusa la Biblioteca, avvisando tempestivamente il pubblico.

§ 4 – Per favorire l'accesso al maggior numero di utenti, il Direttore potrà permettere di volta in volta che la Biblioteca sia aperta anche nelle ore pomeridiane non previste dal § 1, quando lo consentiranno le condizioni di servizio e la disponibilità del personale.

B) Lettura

§ 5 – Prima di entrare in Biblioteca il lettore ha l'obbligo di depositare all'ingresso borse, cartelle ed altri oggetti in suo possesso.

§ 6 – E' a tutti rigorosamente vietato:

- fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca che non sia eventualmente destinato a tale uso;
- entrare o trattenersi nella sala di lettura per il semplice passatempo o per fini estranei allo studio;
- servirsi, insieme a due o più lettori, contemporaneamente della medesima opera;
- far segni o scrivere sui libri della Biblioteca, sia pure per correggere evidenti errori dell'autore o del tipografo.

§ 7 – Sono ammessi alla lettura in Biblioteca coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, salvo deroghe autorizzate di volta in volta dal Direttore.

§ 8 – Le ricerche in catalogo vengono eseguite dai lettori, che possono chiedere l'assistenza del personale della Biblioteca.

§ 9 – La richiesta di opere in lettura va fatta indicando chiaramente, sulla scheda apposita autore, titolo, edizione, volume e segnatura dell'opera richiesta, nonché il nome, il cognome, la professione e l'indirizzo di chi fa la richiesta. Per ogni opera va fatta una richiesta separata.

§ 10 – L'accesso ai magazzini librari, per la ricerca diretta dei volumi è normalmente concessa solo ai religiosi della casa. Il Direttore, tuttavia, può permetterlo in casi eccezionali anche ad altri, dopo aver adottato le necessarie cautele.

§ 11 – Le opere di pregio vengono date in lettura solo dopo aver preventivamente accertato l'identità, la serietà d'intenti e la necessità di studio dei richiedenti.

§ 12 – Normalmente non si concedono in lettura più di due opere o di quattro volumi alla volta.

§ 13 – Nessun lettore può uscire dalla Biblioteca senza aver prima restituito le opere ricevute.

§ 14 – Chi trasgredisce la disciplina della Biblioteca o ne turbasse comunque la quiete, potrà essere allontanato dalla medesima e non essere più ammesso alla lettura.

§ 15 – Salva ogni responsabilità civile e penale, chi si rende colpevole di sottrazione di opere o, intenzionalmente, di danneggiamenti nei riguardi della Biblioteca o commetta altre gravi mancanze nei locali della stessa, viene escluso definitivamente dall'accesso in Biblioteca.

C) Informazioni bibliografiche

§ 16 – Le informazioni bibliografiche potranno essere richieste agli impiegati della Biblioteca e da loro concesse compatibilmente con le esigenze di servizio.

D) Riproduzioni

§ 17 – In biblioteca funziona un servizio di fotocopiatura. Da esso viene escluso il materiale manoscritto, le opere antecedenti al XIX secolo e altro materiale librario che vada soggetto, a giudizio del Direttore, a deterioramento.

E) Prestito

§ 18 – Nell'interesse degli studi, è consentito il prestito, con le esclusioni e le limitazioni di cui ai §§ seguenti. Normalmente tale prestito è concesso agli utenti che abbiano la residenza nella città di Bari, salvo deroghe autorizzate dal Direttore.

§ 19 – E' escluso dal prestito:

- a) il materiale di particolare pregio storico o artistico;
- b) quello di cui particolari ragioni sconsigliano l'allontanamento dalla sede.

§ 20 – Sono di regola esclusi dal prestito:

- a) le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici e in genere le opere di consultazione o di frequente uso;
- b) i fascicoli dei volumi in corso di pubblicazione e quello delle pubblicazioni periodiche;
- c) le miscellanee legate in volume.

E' facoltà del Direttore derogare, in casi eccezionali, a tale norma.

§ 21 – Sono ammessi di diritto al prestito:

- a) i religiosi cappuccini della Provincia di Puglia,
- b) i professori dello Studio Teologico Interreligioso Pugliese;
- c) gli alunni dello STIP, che siano in regola con il pagamento delle tasse annuali e della

tassa speciale per l'uso della Biblioteca.

§ 22 – Le persone non comprese nelle categorie suddette e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono essere ammessi al prestito con il deposito di una congrua somma da determinarsi di volta in volta dal Direttore, in misura non inferiore in ogni caso a € 5,00.

La restituzione del deposito ha luogo a richiesta dell'interessato, sempre che questi abbia restituito tutti i volumi ricevuti in prestito, senza danneggiamenti arrecati alle opere.

§ 23 – Chi chiede i libri in prestito deve esibire all'impiegato addetto la carta d'identità o altro documento equipollente.

§ 24 – Salvo casi eccezionali, rimessi al giudizio del Direttore, ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere né più di quattro volumi per volta.

§ 25 – Chi detiene libri in prestito è tenuto a dare immediata notizia alla Biblioteca di eventuali cambiamenti di abitazione.

§ 26 – E' vietato al lettore prestare ad altri le opere ricevute in prestito: i trasgressori sono esclusi da ulteriori prestiti.

§ 27 – Il prestito delle opere ha la durata di 30 giorni e può essere rinnovato di mese in mese, se i volumi non risultano richiesti da altri utenti. Il Direttore ha, però, la facoltà di esigere la restituzione immediata delle opere date in prestito, in qualsiasi momento.

§ 28 – I lettori che dovessero restituire opere ricevute in prestito oltre i limiti dei 30 giorni, sono esclusi da ulteriori prestiti. I danni eventualmente apportati alle opere ricevute in prestito saranno addebitati all'utente, col trattenimento del deposito.

§ 29 – Il periodo dell'anno in cui sono in corso in Biblioteca le operazioni di revisione è escluso dalla possibilità di effettuare prestiti.

Nel medesimo periodo si provvederà alla restituzione e alla ricollocazione nel loro posto di tutte le opere comunque date in prestito.

Bari, gennaio 1978

IL DIRETTORE

p. Ferdinando L. Maggiore

Ultimo aggiornamento luglio 2003